



IL VICE DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 1483/12 MB/pc

Roma, 21 febbraio 2012

Ai Presidenti e Direttori Provinciali e
Regionali Confesercenti

Oggetto: Canone Rai applicabile ai computer collegati in rete, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti.

In questi giorni la RAI ha inviato migliaia di comunicazioni alle imprese che, in caso di utilizzo di computer collegati in rete presso i propri locali, sarebbero tenute ad effettuare il versamento relativo al canone di "abbonamento speciale".

Come R.ETE. IMPRESE ITALIA abbiamo prontamente denunciato l'intollerabile atteggiamento della RAI e ci siamo opposti all'applicazione di questo ulteriore balzello che potrebbe ingiustamente gravare su centinaia di migliaia di imprese.

R.ETE. IMPRESE ITALIA ha a tal proposito richiesto al Governo di intervenire urgentemente con una modifica normativa che escluda da ogni obbligo l'utilizzo di computer o apparecchi simili che fungono da strumenti di lavoro per le aziende.

Con cordialità

Mauro Bussoni

- All. :
1. Nota dell'Ufficio Legislativo
 2. Lettera inviata da R.ETE. IMPRESE ITALIA al Presidente Monti

IL CASO DEL CANONE SPECIALE RAI

La RAI, Radiotelevisione italiana Spa, sta provvedendo, in questi giorni, all'invio di una lettera alle imprese, nella quale afferma che le norme di legge in materia di "abbonamenti alle radioaudizioni" impongono l'obbligo del pagamento di un canone di abbonamento speciale anche a chi detenga, al di fuori dell'ambito familiare, apparecchi quali computer collegati in rete, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti, come ad esempio visione di filmati, DVD, televideo, filmati di aggiornamento, ecc.

L'art. 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, sulla "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni", stabilisce che **"chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento (...)"**.

Ai sensi dell'art. 27, il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.

Per il 2012, le misure dei canoni televisivi sono stabilite dal decreto del MISE del 19 dicembre 2011, il quale prevede che "la misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate (...)" (si veda tabella allegata).

Ai sensi dell'art. 17 del D.L. 6-12-2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge n. 214/2011, **da quest'anno "le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale"**.

In sostanza, in relazione a quest'ultimo obbligo, introdotto dal recente decreto "Salva Italia", che viene espressamente menzionato nella cennata lettera, **la RAI ricorda alle imprese che, nel caso in cui detenessero computer collegati in rete presso i propri locali, sarebbero tenute ad effettuare il versamento relativo al pertinente canone di abbonamento, altrimenti esponendosi a sanzioni, All'uopo, l'azienda allega un bollettino di c/c postale, il cui importo – evidenza – è deducibile dal reddito d'impresa.**

Va detto, sull'argomento, che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 284/2002, ha affermato che **"(...) il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (,,), indipendentemente dalla possibilità o dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto tra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico"**; inoltre, "non è fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceva le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri mezzi, o non le riceva affatto. Ancora una volta, **ciò che viene in rilievo, come presupposto dell'imposizione, è la detenzione degli apparecchi (ed è questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano detti apparecchi), non rilevando, ai**

fini della costituzionalità di tale imposizione, la circostanza che l'utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole”.

In definitiva, il presupposto per il pagamento del canone di abbonamento speciale da parte delle imprese sta nella previsione degli articoli 1 e 27 della legge n. 246/38, i cui contenuti conferiscono un ampio margine di discrezionalità, suffragato dall'intervento della Corte Costituzionale, a chi applica la legge, mentre l'art. 17 del DL n. 201/2011 consente alla RAI di poter verificare, attraverso la dichiarazione dei redditi dell'impresa, il pagamento del canone radiotelevisivo.

Tuttavia, l'atteggiamento della RAI è apparso a R.ETE. Imprese Italia “aggressivo e intollerabile”. L'azienda pubblica si è di fatto sostituita al legislatore “nel tradurre in regola concreta una norma che certamente non ha come scopo quello di obbligare al pagamento del canone chi utilizza i propri strumenti di lavoro per finalità intrinseche, e a volte addirittura per effetto di norme che obbligano l'impresa a dotarsene (si consideri l'obbligo per le società di dotarsi di posta elettronica certificata e la previsione che i contatti tra imprese e pubblica amministrazione debbano avvenire esclusivamente in forma telematica).

La richiesta del pagamento del canone a tutte le imprese, senza un riscontro delle reali situazioni operative, è sembrata piuttosto rispondere ad una non dichiarata ma evidente esigenza “di far cassa”.

A prescindere dalle interpretazioni formali delle norme in vigore, che pure potrebbero portare all'assurdo riconoscimento della conformità a legge di quanto preteso dalla RAI, **le Associazioni che compongono R.ETE. Imprese Italia si sono dunque opposte fermamente “all'applicazione di quello che appare un insensato nuovo balzello, basato sulla teorica eventualità dell'accesso a un servizio, piuttosto che sull'utilizzo reale del medesimo”.**

Pertanto, R.ETE. Imprese, considerata “la palese iniquità della situazione”, ha richiesto al Governo “un immediato intervento affinché vengano modificate le norme che impongono il pagamento del canone televisivo, escludendo quanto meno qualsiasi obbligo di corrispondere il canone in relazione al possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro per le aziende, quali computer, telefoni cellulari e strumenti simili”.

Tabella n. 3

Canoni di abbonamento speciale alla televisione per la detenzione dell'apparecchio fuori dall'ambito familiare (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A. 4%)

CATEGORIE	Canone annuale euro (da gennaio a dicembre)
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento:	6.438,77
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:	1.931,64
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari:	965,81
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle, campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:	386,31
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571 come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421:	193,18

TARIFFE DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE RADIO

Euro 29,54 (di cui IVA 1,14) – da gennaio a dicembre



R.E TE.
IMPRES E ITALIA

Roma, 17 febbraio 2012

A:
Prof. Sen. Mario Monti
Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott. Corrado Passera
Ministro dello sviluppo economico

La RAI, Radiotelevisione italiana Spa, anche come conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, laddove prevede che "le imprese e le società (...), nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza (...), ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale", sta conducendo una massiccia campagna nei confronti delle imprese, ricordando che le disposizioni normative in essere impongono l'obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell'ambito familiare.

Aggiunge, la RAI, che tra gli apparecchi considerati sarebbero compresi "i computer collegati in rete (*digital signage* e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti, come ad esempio la visione di filmati, dvd, televideo, filmati di aggiornamento, ecc."

Per quanto riguarda l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone RAI, l'Agenzia delle Entrate, con nota del 15 marzo 2008, prot. n. 954-38963, ha avuto modo di affermare che "spetta al Ministero delle comunicazioni procedere a tale individuazione", ed in effetti l'Agenzia ha poi proceduto a chiedere al predetto Ministero di fornire precisazioni riguardo la problematica, senza peraltro ottenere mai risposta.

Appare ora aggressivo e intollerabile l'atteggiamento della RAI, che, facendo leva sul nuovo obbligo per le imprese introdotto dall'art. 17 del decreto



“Salva Italia”, si sostituisce al legislatore nel tradurre in regola concreta una norma che certamente non ha come scopo quello di obbligare al pagamento del canone chi utilizza i propri strumenti di lavoro per finalità intrinseche, e a volte addirittura per effetto di norme che obbligano l’impresa a dotarsene (si consideri l’obbligo per le società di dotarsi di posta elettronica certificata e la previsione che i contatti tra imprese e pubblica amministrazione debbano avvenire esclusivamente in forma telematica).

La richiesta del pagamento del canone a tutte le imprese, senza un riscontro delle reali situazioni operative, sembra piuttosto rispondere ad una non dichiarata ma evidente esigenza “di far cassa”.

In questo caso, però, a prescindere dalle interpretazioni formali delle norme in vigore, che pure potrebbero portare all’assurdo riconoscimento della conformità a legge di quanto preteso dalla RAI, le Associazioni che compongono R.ETE. Imprese Italia si oppongono fermamente all’applicazione di quello che appare un insensato nuovo balzello, basato sulla teorica eventualità dell’accesso a un servizio, piuttosto che sull’utilizzo reale del medesimo.

La palese iniquità della situazione ci induce a richiedere al Governo un immediato intervento affinché vengano modificate le norme che impongono il pagamento del canone televisivo, escludendo quanto meno qualsiasi obbligo di corrispondere il canone in relazione al possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro per le aziende, quali computer, telefoni cellulari e strumenti similari.

Il Presidente
Marco Venturi
